ANTIRICICLAGGIO

REGOLE TECNICHE

Le novità dal 16/01/2025

Con Deliberazione del 16 gennaio u.s., il Consiglio Nazionale ha approvato definitivamente le "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Nella tabella che segue, grazie al contributo del Comitato Scientifico di Veda Formazione nelle persone del *Dott. Giovanni Barbato* e *Dott. Cesare Montagna*, vengono evidenziate **le modifiche rispetto alla precedente versione del 2019.**

VENGONO RIPORTI GLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA				
TESTO PRECEDENTI REGOLE TECNICHE Emanate nel gennaio 2019		**TESTO ATTUALI REGOLE TECNICHE** In vigore dal 1° gennaio 2025		**NOTE**
REGOLA TECNICA N. 1	"L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile."	REGOLA TECNICA N. 1	"L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP."	Per effetto delle nuove Regole Tecniche è possibile eseguire un'autovalutazione del rischio "centralizzata" a livello di Associazione professionale/STP. Invero, già le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano indicato questa possibilità, che, con le nuove Regole Tecniche, trova riscontro diretto in una fonte normative integrativa della norma primaria.
REGOLA TECNICA N. 1	Autovalutazione "3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.).	REGOLA TECNICA N. 1	Autovalutazione "3. canali distributivi (fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.). Si rileva che, di norma, tale	Viene precisato apertis verbis che il fattore "canali distributivi" è difficilmente associabile all'attività professionale con la conseguenza che la relativa valutazione del rischio assume carattere residuale.

			fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale.	
REGOLA TECNICA N. 1	*Null.*	REGOLA TECNICA N. 1	"nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio".	Viene chiarito che, come già concretamente applicato, il professionista individuale è automaticamente il responsabile antiriciclaggio, fatta salva la possibilità di individuare, attraverso un'apposita delega, una figura diversa all'interno dello studio.
REGOLA TECNICA N. 1	"per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;"	REGOLA TECNICA N. 1	"nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;"	E' stata meglio precisata la cornice organizzativa degli studi associati e delle Stp. Vi sono due opzioni percorribili e più precisamente: - è necessario introdurre sempre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile; - è possibile assolvere gli obblighi antiriciclaggio individualmente da ogni singolo professionista.
REGOLA TECNICA N. 1	*Null.*	REGOLA TECNICA N. 1	"I neo iscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, effettuano la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale."	Sono stati indicati i termini temporali per l'assolvimento dell'autovalutazione del rischio da parte dei neo iscritti.

REGOLA TECNICA N. 1	“Considerato che: - la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere - l’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria hanno cadenza triennale, i professionisti effettuano l’autovalutazione del rischio con analoga periodicità.”	REGOLA TECNICA N. 1	“I professionisti aggiornano l’autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri sopra considerati e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).”	Sono state modificate le tempistiche dell’autovalutazione che sono ora slegate dalla periodicità fissa dei tre anni, rimanendo ancorate rispettivamente: - ai mutamenti dei parametri utilizzati dai professionisti nell’autovalutazione; - ad un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (ad oggi l’ultima analisi disponibile è quella del 2019).
REGOLA TECNICA N. 2	*Null.*	REGOLA TECNICA N. 2	“Nell’esclusione (derivante da obblighi fiscali, NdR.) rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24”	Viene formalizzato il perimetro applicativo dell’esclusione di cui art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007.
REGOLA TECNICA N. 2	*Null.*	REGOLA TECNICA N. 2	Rientrano nel novero delle prestazioni professionali a rischio inerente “**non significativo**” le seguenti prestazioni precedentemente non richiamate nella medesima categoria di rischio: - Consulente tecnico di parte;	Vi è un allargamento del perimetro delle prestazioni professionali a rischio “non significativo”, ovvero quelle prestazioni per le quali sono considerate adeguate le acquisizioni dei verbali di nomina o dei mandati o dei documenti di identità del cliente.

			- Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale; - Funzioni di mediazione e arbitrato; - Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina; - Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.	
REGOLA TECNICA N.2	Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.	REGOLA TECNICA N.2	Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, **assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.	Sono state implementate le esemplificazioni in cui non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale.

REGOLA TECNICA N.2	*Adeguata verifica semplificata* “Le misure semplificate consistono: - nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007;	REGOLA TECNICA N.2	*Adeguata verifica semplificata* “Le misure semplificate consistono: - nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007, **ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente;”**	E’ stato ulteriormente precisato che nell’adeguata verifica semplificata è sempre necessario acquisire la copia del documento di identità del cliente.
REGOLA TECNICA N.2	Ai fini dell’effettuazione dell’adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell’ente pubblico ovvero agisce nell’esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall’atto con cui è designato all’espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell’ente medesimo.	REGOLA TECNICA N.2	Ai fini dell’effettuazione dell’adeguata verifica rafforzata, ai sensi dell’art. 24, co. 5, lett. c) del d.lgs. 231/2007 la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell’ente pubblico, ossia agisce nell’esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall’atto con cui è designato all’espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell’ente medesimo. In tal caso il professionista adotta misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, tenuto anche conto degli indici di basso rischio di cui all’art. 23, co. 2, lett. a), n. 2 del decreto antiriciclaggio (Pubbliche Amministrazioni).	E’ stato specificato che nel caso in cui la condizione di PEP non si verifichi (poiché il soggetto agisce nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni pubbliche), il rischio da assegnare sarà commisurato a quanto rilevato nel consueto obbligo di valutazione, considerando anche il fatto che la presenza di enti pubblici di per sé abbassa il rischio generalmente rilevato (saranno quindi utilizzate le modalità previste per l’adeguata verifica semplificata).

REGOLA TECNICA N.2	*Null.*	REGOLA TECNICA N.2	Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini le informazioni in merito al o ai titolari effettivi sono comunicate al professionista “a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini” (art. 21, co. 3, d.lgs. 231/2007).	E’ stata meglio declinato l’obbligo di comunicazione dei dati del T.E. a carico dei trustee.
REGOLA TECNICA N.2	*Null.*	REGOLA TECNICA N.2	Il cliente è tenuto a fornire i dati e le notizie sul titolare effettivo richiedendole al titolare o ai titolari stesso/i (art. 22, co. 1, d.lgs. 231/2007). Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo fermo restando l’obbligo di cui all’art. 19, co. 1, lett. b) …	Sono state aggiunte specificazioni sulle modalità di identificazione del T.E.
REGOLA TECNICA N.2	*Null.*	REGOLA TECNICA N.2	“La predetta consultazione, pertanto, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.”	Viene chiarito che la consultazione del Registro T.E. non esonera i destinatari dal valutare il rischio e dall’adottare misure adeguate a detto rischio.
REGOLA TECNICA N.2	*Null.*	REGOLA TECNICA N.2	In caso di consultazione del Registro dei Titolari effettivi, il professionista acquisisce e conserva ai sensi dell’art. 21, co. 7-bis, del d.lgs.	Sono state aggiunte specificazioni sulle modalità di consultazione del Registro T.E.

			231/2007 la prova dell'iscrizione ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione. Resta inoltre ferma la necessità di segnalare al Registro di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007 eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.	
REGOLA TECNICA N.2	*Null.*	REGOLA TECNICA N.2	Qualora disponibili, all'attestazione vanno allegati i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.	Aggiunta specifica
REGOLA TECNICA N.3	*Null.*	REGOLA TECNICA N.3	c) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste;	Qualora il professionista consulti il Registro dei Titolari Effettivi per verificare il dato acquisito, deve conservare copia della consultazione effettuata.
REGOLA TECNICA N.3	Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.	REGOLA TECNICA N.3	Conservazione cartacea Al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio	Ai fini della conservazione viene meno la necessità di sottoscrizione dei documenti contenuti nel fascicolo del cliente, essendo sufficiente la mera apposizione della data, anche su un documento riepilogativo.

			deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.	
REGOLA TECNICA N.3	*Null.*	REGOLA TECNICA N.3	Si evidenzia che ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, co. 3 e 31, co. 1, l'eventuale avvalimento di un "autonomo centro di servizi" esterno allo studio professionale non comporta alcuno spostamento della responsabilità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione, che resta in capo al professionista obbligato e a cui deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, a "a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente".	Sono stati approfonditi gli obblighi e le responsabilità del professionista nel caso di esternalizzazione della conservazione.
REGOLA TECNICA N.3	"3.3. Conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente	REGOLA TECNICA N.3	"3.3. Conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti	E' stato meglio precisato il ruolo della funzione antiriciclaggio nella conservazione elidendone i riferimenti rispetto alla conservazione accentrata degli studi associati ed Stp.

	regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal **responsabile della funzione antiriciclaggio**."		potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati/soci, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico."	